

## «A proposito di randagi»

In riferimento alla lettera del sig. Ugo Monterosso, nel manifestare profondo stupore per le affermazioni contenute in essa, desideriamo aggiungere qualche considerazione. Prima di tutto perché mai un'associazione animalista dovrebbe - con i soldi dei soci, e senza gravare sul denaro pubblico - risolvere un problema annoso come quello del randagismo sostituendosi alle Istituzioni preposte che in materia hanno compiti ben precisi definiti da tutte le normative nazionali e regionali. L'autore della lettera dovrebbe sapere che la L. 281/91, all'art. 2 comma 2 recita: "I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture (...) non possono essere soppressi". Inoltre al sig. Monterosso si segnala che l'art. 544-bis del Codice Penale sottolinea che "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi".

**LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE**